

Causa 263/86

Stato belga contro René Humbel e Marie-Thérèse Edel

[domanda di pronunzia pregiudiziale
proposta dalla Justice de paix du canton de Neufchâteau (Belgio)]

« Divieto di discriminazione — Accesso all'insegnamento —
Tasse d'iscrizione »

| | |
|---|------|
| Relazione d'udienza | 5367 |
| Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn presentate il 15 marzo 1988 | 5375 |
| Sentenza della Corte 27 settembre 1988 | 5383 |

Massime della sentenza

- 1. Politica sociale — Politica comune di preparazione professionale — Preparazione professionale — Nozione — Anni di studio facenti parte di un corso d'insegnamento compreso nella preparazione professionale — Inclusione — Presupposti
(Trattato CEE, art. 128)*
- 2. Libera prestazione dei servizi — Servizi — Nozione — Corsi tenuti in un istituto tecnico appartenente all'insegnamento secondario nel contesto del sistema di educazione nazionale — Esclusione
(Trattato CEE, artt. 59 e 60, 1° comma)*
- 3. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Diritto dei figli del lavoratore di accedere all'insegnamento dispensato nello Stato ospitante — Diritto che non si può opporre ad un altro Stato membro il quale subordini l'accesso all'insegnamento scolastico generale al pagamento di una tassa d'iscrizione — Dispensa dalla tassa d'iscrizione a favore dei ragazzi cittadini dello Stato ospitante — Irrilevanza
(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 12)*

1. Rientra nell'istruzione professionale, ai sensi del trattato, un anno di studi facente parte di un corso che costituisce un tutto unico che prepara ad una qualificazione per una determinata professione, un determinato mestiere od una determinata attività ovvero conferisca la particolare idoneità all'esercizio di tale professione, mestiere o attività.

I vari anni di un corso di studi, infatti, non possono essere qualificati isolatamente, bensì devono essere inquadrati nel complesso di detto corso ed in particolare in relazione al suo scopo, purché, però, il corso costituisca un complesso unitario e non sia possibile distinguervi una parte di insegnamento che non rientra nella preparazione professionale ed un'altra parte che invece vi rientra.

2. Non possono essere considerati servizi, ai sensi dell'art. 59 del trattato, dei corsi impartiti in un istituto tecnico rientrante nell'insegnamento secondario nel contesto del sistema della pubblica istruzione nazionale.

A norma dell'art. 60, 1° comma, del trattato, infatti, sono comprese nel capo relativo ai servizi unicamente « le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione ». Orbene, la caratteristica essenziale della retribuzione, che consiste nel fatto che essa costituisce la contropartita economica della prestazione, manca nel caso dell'insegnamento impartito nel contesto della pubblica istruzione nazionale, giacché lo Stato, istituendo e mantenendo in vigore l'istruzione stessa, non

intende svolgere attività retribuite, bensì svolge il proprio compito nel campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei cittadini ed inoltre la pubblica istruzione è, di regola, finanziata col pubblico denaro, non già dagli alunni o dai loro genitori.

Sulla natura di questa attività non incide poi il fatto che, talora, gli alunni od i loro genitori siano obbligati a pagare delle tasse o delle spese scolastiche al fine di contribuire in una certa misura alle spese per la pubblica istruzione.

3. L'art. 12 del regolamento n. 1612/68, a norma del quale i figli del cittadino di uno Stato membro che sia o sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di preparazione professionale alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, se i figli stessi risiedono nel suo territorio, riguarda non solo le disposizioni relative all'ammissione, ma anche i provvedimenti generali miranti ad agevolare la frequenza dell'insegnamento. Tuttavia, detta disposizione impone un obbligo solo allo Stato membro in cui risiede il lavoratore migrante. Di conseguenza, essa non osta a che uno Stato membro imponga una tassa d'iscrizione o « minerval », come condizione per l'accesso all'insegnamento scolastico generale impartito nel proprio territorio, ai figli dei lavoratori migranti che risiedono in un altro Stato membro, mentre lo stesso onere non viene posto a carico dei cittadini di questo Stato membro.